I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 670/82 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1982

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carote, della sottovoce ex 07.01 G II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1982)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3746/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che stabilisce il regime applicabile agli scambi con Cipro dopo il 31 dicembre 1981 [1] prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario di 2 300 tonnellate di carote della sottovoce ex 07.01 G II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro, a dazio doganale pari al 40 % del dazio della tariffa doganale comune per il periodo dal 1° aprile al 15 maggio 1982 ; che è pertanto opportuno aprire il contingente tariffario comunitario in questione per questo periodo ;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, della quota per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso ; che tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario relativamente di piccola entità e di un periodo di applicazione molto breve, pare possibile assegnare la totalità del volume contingentale alla riserva comunitaria e prevedere la possibilità che gli Stati membri che ne abbiano un fabbisogno prelevino quantitativi appropriati da tale riserva ; che le quote così prelevate dalla riserva devono essere valide fino alla fine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° aprile al 15 maggio 1982, il dazio della tariffa doganale comune per le carote della sottovoce ex 07.01 G II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro, è sospeso al 6,8 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 2 300 tonnellate.

Nei limiti di questo contingente tariffario la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1979 e dal protocollo di adeguamento.

È applicabile il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa [2], allegato al protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

2. Il volume del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 costituisce la riserva.

3. Se in uno Stato membro insorge la necessità di procurarsi i prodotti in questione, tale Stato preleva una quota adeguata dalla riserva, sempreché la consistenza della stessa lo consenta.

4. Le quote prelevate in applicazione del paragrafo 3 sono valide sino al 15 maggio 1982.

[1] GU n. L 374 del 30. 12. 1981, pag. 4.

[2] GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 19.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote da essi prelevate in applicazione dell'articolo 1 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti nel suo territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote assegnategli.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS